

Newsalert

Business Unit Energy

RES - E' legge la riduzione della decurtazione degli incentivi

Segnaliamo che a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.257 del 2 novembre scorso, è entrata in vigore la Legge 2 novembre 2019, n. 128, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”*.

La legge di conversione ha introdotto nell'originario testo del D.L. 101/2019, un nuovo articolo 13 *bis* contenente la nuova disciplina della decurtazione “sanzionatoria” degli incentivi degli impianti a fonte rinnovabile.

Come noto, la disciplina delle possibili decurtazioni agli incentivi degli impianti a fonte rinnovabile di cui all'art. 42 del decreto legislativo 28/2011 – da ultimo modificata dalla legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 960) - stabiliva che in caso di riscontrate violazioni della disciplina d'accesso al regime incentivante da parte degli operatori, il GSE, in luogo della totale revoca degli incentivi, potesse modulare la riduzione dei medesimi in una percentuale compresa fra il 20% e l'80%. In caso di spontanea denuncia da parte dell'operatore, a prescindere da procedimenti di controllo, la decurtazione era ulteriormente ridotta ad un terzo.

Oggi l'art. 13 *bis* del D.L. 101/2019 interviene nuovamente in modifica del citato art. 42 prevedendo **che la decurtazione degli incentivi applicabile dal GSE possa variare in un range compreso fra il 10% e il 50% e, in caso di denuncia spontanea da parte dell'operatore, le menzionate decurtazioni siano ulteriormente ridotte della metà.**

E' rilevante notare che le nuove disposizioni possono trovare applicazione anche ai procedimenti amministrativi in corso e, su richiesta dell'interessato, anche a quelli definiti con provvedimenti di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimento giurisdizionale non ancora definito con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge (così dispone il comma 2 del neo introdotto art. 13 *bis* del D.L. 101/2019).

Unica eccezione all'applicabilità del nuovo regime di decurtazione è data dall'eventuale pendenza, a causa della condotta tenuta dall'operatore, di un procedimento penale o nel caso in cui il procedimento penale si sia già concluso con sentenza di condanna, anche se non definitiva.

Si riportano di seguito i principali stralci del testo dell'art. 42 del D.Lgs. 28/2011 dando evidenza delle modifiche apportate dalla nuova previsione normativa.

Art. 42 D.Lgs. 28/2011

1. L'erogazione di incentivi nel settore elettrico e termico, di competenza del GSE, e' subordinata alla verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili che presentano istanza. La verifica, che puo' essere affidata anche agli enti controllati dal GSE, e' effettuata attraverso il controllo della documentazione trasmessa, nonche' con controlli a campione sugli impianti. I controlli sugli impianti, per i quali i soggetti preposti dal GSE rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, sono svolti anche senza preavviso ed hanno ad oggetto la documentazione relativa all'impianto, la sua configurazione impiantistica e le modalita' di connessione alla rete elettrica.

2. Restano ferme le competenze in tema di controlli e verifiche spettanti alle amministrazioni statali, regionali, agli enti locali nonche' ai gestori di rete. Sono eseguiti dall'AGEA, con le modalita' stabilite ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 382-septies, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i controlli sulla provenienza e tracciabilita' di biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili.

*3. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonche' il recupero delle somme gia' erogate, e trasmette all'Autorita' l'esito degli accertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481. In deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi, **il GSE dispone la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento** in ragione dell'entita' della violazione. Nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e controllo le decurtazioni sono ulteriormente **ridotte della meta'**.*

[...]

*3-quater. Al fine di salvaguardare le iniziative di realizzazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia, salvaguardando la buona fede di coloro che hanno realizzato l'investimento, agli impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kW nei quali, a seguito di verifica, risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, si applica una decurtazione **del 10 per cento della tariffa incentivante** sin dalla data di decorrenza della convenzione, fermo restando, ove ne ricorra il caso, l'annullamento della maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel*

*Supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, fermo restando il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli installati. **La decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si applica anche agli impianti ai quali è stata precedentemente applicata la decurtazione del 30 per cento, prevista dalle disposizioni previgenti.***

[...]

*4-bis. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da impianti fotovoltaici, agli impianti di potenza superiore a 3 kW nei quali, a seguito di verifiche o controlli, risultano installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento e per i quali il soggetto beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le azioni consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli, si applica, su istanza del medesimo soggetto beneficiario, una **decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante** base per l'energia prodotta dalla data di decorrenza della convenzione con il GSE. Non si applicano comunque le maggiorazioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012. **La decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si applica anche agli impianti ai quali e' stata precedentemente applicata la decurtazione del 20 per cento, prevista dalle disposizioni previgenti.***

Contatti

Carola Antonini

Partner – Chiomenti
T. +39 02 72157 675
carola.antonini@chiomenti.net

Elisabetta Mentasti

Counsel – Chiomenti
T. +39 02 72157 366
elisabetta.mentasti@chiomenti.net